

VI. 12'

SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE
ANNO 100° DALLA 1ª RIUNIONE DEGLI SCIENZIATI ITALIANI

PROF. CARLO ALBERTO BIGGINI
della R. Università di Pisa

**Il contributo italiano agli studi
nel campo del diritto costituzionale,
negli ultimi cento anni**

Estratto dall'opera «Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939»



ROMA
SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE
XVII E. F.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente: S. E. Sen. Avv. Mariano d'Amelio - Vice-Presidenti: S. E. Prof. Enrico Fermi e S. E. Prof. Pietro Rondoni - Segretario Generale: Prof. Lucio Silla - Vice-Segretari: Ing. Dott. Riccardo V. Ceccherini e Prof. Pietro Teofilato - Amministratore: S. E. Dott. Vincenzo Azzolini - Economo-Cassiere: Comm. Giulio Rosai.

COMITATO SCIENTIFICO

S. E. Prof. Giacomo Acerbo - Prof. Emilio Albertario - Prof. Giuseppe Armellini - S. E. Dott. Antonio Azara - S. E. Prof. Giovanni Battista Bonino - S. E. Prof. Giuseppe Bottai - S. E. Prof. Filippo Bottazzi - Prof. Annibale Comessatti - Sen. Prof. Giovanni D'Achiardi - Prof. Giuseppe Gola - Sen. Prof. Pier Silverio Leicht - S. E. Prof. Antonino Lo Surdo - Prof. Giuseppe Mariani - S. E. Gen. Dott. Pietro Maravigna - Prof. Domenico Marotta - Prof. Paolo Medolaghi - S. E. Sen. Prof. Federico Millosevich - S. E. Prof. Francesco Orestano - Cons. Naz. Prof. Biagio Pace - S. E. Prof. Raffaele Paolucci - Prof. Giuseppe Papi - S. E. Prof. Raffaele Pettazzoni - Prof. Gaetano Pietra - Prof. Ing. Enrico Pistolesi - Prof. Alfredo Pochettino - S. E. Gen. Sen. Dott. Carlo Porro † - Prof. Giulio Cesare Pupilli - S. E. Prof. Ing. Umberto Puppini - Prof. Franco Rasetti - S. E. Prof. Salvatore Riccobono - Sen. Prof. Gaetano Scorza † - Prof. Ing. Giulio Sirovich † - S. E. Prof. Giuseppe Tassinari - Prof. Nicola Terzaghi - Prof. Antonio Renato Toniolo - Prof. Ubaldo Valbusa - S. E. Prof. Giancarlo Vallauri - Cons. Naz. Prof. Sabato Visco - Prof. Edoardo Zavattari.

COMITATO DI DIREZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

Prof. Lucio Silla - Ing. Dott. Riccardo V. Ceccherini - Prof. Pietro Teofilato

PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELLA S. I. P. S.

- La Società Italiana per il Progresso delle Scienze cura le seguenti pubblicazioni periodiche:
- 1) GLI « ATTI DELLA S. I. P. S. » - Pubblicazione in fascicoli mensili di 100 o 200 pagine. Abbonamento annuo per i non Soci: L. 300 (Italia e Colonie) e L. 350 (Esteri).
 - 2) La rivista « SCIENZA E TECNICA » - Pubblicazione in fascicoli mensili di 50 o 60 pagine. Abbonamento annuo per i non Soci: L. 60 (Italia e Colonie) e L. 70 (Esteri).
 - 3) L' « ANNUARIO DELLA S. I. P. S. » contenente l'Indirizzario generale dei Soci. Prezzo di vendita per i non Soci: L. 30.
 - 4) I Programmi delle Riunioni e cioè: a) Il « PROGRAMMA PRELIMINARE » (L. 5); b) Il « PROGRAMMA DEFINITIVO » (L. 5); c) Il « PROGRAMMA SCIENTIFICO » contenente i sunti di tutti i lavori da svolgere in sede di Congresso (L. 25).

La rivista « SCIENZA E TECNICA », l'« ANNUARIO » e i « PROGRAMMI », del valore complessivo di L. 125, sono inviati gratis ai Soci ordinari (quota L. 30), nonché ai Soci vitalizi ed ai Soci benemeriti che, una volta tanto, hanno pagato una quota di L. 600 o L. 1000, rispettivamente.

I Soci tempestivamente prenotati hanno diritto a ricevere gli « Atti » delle singole Riunioni speciali ad un prezzo eccezionale di favore, notevolmente inferiore al prezzo normale di vendita.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE
ANNO 100° DALLA 1° RIUNIONE DEGLI SCIENZIATI ITALIANI

PROF. CARLO ALBERTO BIGGINI
della R. Università di Pisa

Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto costituzionale, negli ultimi cento anni

Estratto dall'opera «Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939»



ROMA
SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE
XVII E. F.

PRESIDENTE DELLA S.I.P.S.: S. E. SEN. AVV. MARIANO D'AMELIO
VICE PRESIDENTI: S. E. PROF. ENRICO FERMI E S. E. PROF. PIETRO RONDONI
SEGRETARIO GENERALE: PROF. LUCIO SILLA

ESTRATTO DAL VOLUME 6° DELL'OPERA:
« UN SECOLO DI PROGRESSO SCIENTIFICO ITALIANO: 1839-1939 »

PROPRIETÀ RISERVATA

STAMPATO A TIVOLI NELLO STABILIMENTO DI ARTI GRAFICHE DI ALDO CHICCA
NEL SETTEMBRE 1939-XVII

DIRITTO COSTITUZIONALE

CONS. NAZ. PROF. CARLO ALBERTO BIGGINI
della R. Università di Pisa

Origini della scienza del diritto costituzionale.

Quando, non si sa se per consiglio del marchese ANTINORI o per quello di Carlo L. BUONAPARTE, principe di Canino, LEOPOLDO II di Toscana accettò che si tenesse nel 1839 a Pisa il primo congresso degli scienziati italiani, quel congresso nel quale per la prima volta si affermò solennemente la unità spirituale della patria e del quale l'Austria intuì subito la gravità, il diritto costituzionale cominciava appena a delinearsi.

Eravamo agli albori di tale scienza, sia come studio di quella parte del diritto che si riferisce alla costituzione dello Stato, sia, e tanto meno, come una delle scienze particolari in cui si specificano le varie parti delle scienze giuridiche e, quindi, come esposizione sistematica di quelle norme dell'ordinamento giuridico che costituiscono l'oggetto di uno studio scientifico.

Difatti la scienza del diritto costituzionale, intesa come ramo autonomo della giurisprudenza, è recente: come recente, sia pure relativamente, è la tendenza, alla quale si possono fare risalire le origini della nostra scienza, d'isolare i problemi del diritto riguardanti lo Stato e il suo ordinamento in una visione ben chiara dell'elemento giuridico, capace di dare a tali studi forma autonoma e specializzata di scienza.

Questa tendenza, affatto embrionale, comincia con le scuole di diritto naturale, che fiorirono nei secoli XVII e XVIII: il diritto pubblico si orienta verso la concezione giusnaturalistica, verso questa concezione si orientano giuristi come GROZIO, PUFENDORFF, THOMASIIUS, WOLFF, filosofi come HOBBS, LOCKE, SPINOZA, ROUSSEAU, alla nuova disciplina l'HÜBER dà il nome di « jus publicum universale » e, pur nell'astrattezza e nei dibattiti delle correnti filosofiche e politiche, si delinea il concetto della costituzione dello Stato come concetto rilevante di fronte agli altri concetti del diritto pubblico.

Si diffonde poi, specie attraverso l'opera del MONTESQUIEU *L'esprit des lois*, la conoscenza del diritto pubblico inglese, il quale, attraverso una lenta e graduale evoluzione, era riuscito a svolgere le sue istituzioni monarchiche in senso costituzionale e aveva sancito i diritti dei

cittadini in documenti solenni (Magna Charta 1215, Petizione dei diritti 1628, Habeas Corpus 1679 e Bill dei diritti 1689).

Due rivoluzioni, l'americana e la francese, fissando una serie di principi d'ordinamento dello Stato nelle cosiddette dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino, principi tradotti poi in norme giuridiche, divulgano il concetto di fondare tutto il diritto pubblico su documenti scritti, detti carte costituzionali o statuti o costituzioni, su documenti, cioè, in cui in forma solenne, con ampiezza di sistema, sono consacrati i principi dello Stato e le garanzie essenziali che limitano, nel cosiddetto equilibrio dei poteri, le attribuzioni degli organi costituzionali o sovrani e assicurano le libertà politiche dei cittadini.

I vari Stati accolgono poi, o per concessione di principi o per deliberazioni popolari, tale tipo di ordinamento costituzionale, fissandolo in costituzioni o statuti fondamentali, con varietà di adattamenti corrispondenti alle varietà nazionali: di qui le forme monarchiche o repubblicane, di qui le forme di governo costituzionale puro o parlamentare o presidenziale.

La parola « costituzione » venne così ad assumere un senso più ristretto e materiale in confronto a quel senso più generale ed astratto, cui accennammo, cioè a quella tendenza filosofico-giuridica, cui sembrava nelle origini avviata la nuova scienza pubblicistica. Costituzione venne a significare il documento stesso in cui veniva espresso l'ordinamento dello Stato nei suoi elementi essenziali. Significato che contribuì non poco, sotto l'influenza delle idee politiche dominanti in quel periodo storico, ad alimentare l'equivoco che tali costituzioni, e soltanto tali costituzioni, come rispecchianti le istituzioni dello Stato rappresentativo moderno, detto appunto costituzionale, dovessero servire di fondamento alla nuova disciplina giuridica: ossia l'ordinamento dello Stato, di quello Stato, che avesse una costituzione scritta con un contenuto politico di quella speciale natura e con quelle tipiche e determinate istituzioni.

Tali testi costituzionali, per la loro stessa solennità ed importanza, diventarono oggetto di uno studio speciale, diretto ad esporne, a commentarne, ad illustrarne lo spirito e le disposizioni: studio che prese lentamente posizione autonoma tra gli insegnamenti universitari.

Le prime cattedre di diritto costituzionale e il Corso di Pellegrino Rossi.

Le prime cattedre di diritto costituzionale vengono istituite proprio nelle università italiane: al « diritto costituzionale cispadano e gius pubblico universale » fu intitolata la cattedra creata a Ferrara nel marzo 1797, appena proclamata la costituzione della repubblica cispadana.

Tale cattedra è la prima, in ordine di tempo, dedicata all'insegnamento ufficiale del diritto costituzionale.

Nella repubblica cisalpina, che ebbe pure una sua costituzione, come copia del modello francese, vennero istituite due cattedre, una a Pavia nel novembre 1797 ed una a Bologna nell'aprile 1798.

Ma circa un anno dopo tali cattedre erano scomparse: la loro vita fu effimera, come quella delle repubbliche create dalle prime vittorie bonapartiste.

Soltanto molto più tardi, in seguito alla rivoluzione del 1830, per iniziativa del GUIZOT, fu istituita, con decreto del 22 agosto 1834, presso la facoltà di diritto di Parigi, la prima cattedra di diritto costituzionale, con lo scopo di esporre ed illustrare la nuova carta francese: cattedra che fu coperta da un italiano, Pellegrino ROSSI, che già insegnava economia politica al Collegio di Francia, essendo succeduto al SAY.

Da questo momento si può dire ch'è definitivamente assicurata la esistenza del diritto costituzionale come scienza autonoma, anche se, nelle incertezze e deficienze delle origini, si dà a tale ramo del diritto un senso particolarmente ristretto e insufficiente, anche se tale cattedra sarà soppressa dal colpo di Stato del 2 dicembre 1851, per ricomparire soltanto nel 1879 sotto la terza repubblica.

Il *Cours de Droit Constitutionnel* del ROSSI (Parigi, Ed. De Guillaumin et C., 1° ed. 1866-67, 4 vol. in 8°, 2° ed. 1877) dal punto di vista della lenta e faticosa evoluzione della nostra scienza rappresenta, senza dubbio, il primo tentativo, ch'è poi rimasto fondamentale, di elaborazione e di sistemazione non solo del diritto costituzionale uscito dalla rivoluzione del 1830, ma anche del diritto costituzionale in generale.

Oggi è facile muovere la critica che l'insegnamento che s'impartì in quel tempo dalle cattedre di diritto costituzionale fu giuridico soltanto di nome.

Gli errori di metodo e di sistema, che possono oggi imputarsi al corso di diritto costituzionale del ROSSI, sono errori che si connettono alle origini stesse della scienza del diritto costituzionale.

Nel 1834 sorge in Parigi la prima cattedra stabile di diritto costituzionale e viene coperta da un italiano; ed il compito, che il decreto che la istituisce vi assegna, è di commentare la carta costituzionale.

Cioè il puro metodo esegetico applicato ad una carta costituzionale, che, improvvisata sotto l'impulso di un'azione politica rivoluzionaria, era, dal punto di vista scientifico, giuridicamente e tecnicamente imperfetta: definizioni astratte, massime generali, dichiarazioni di diritti. Ed il metodo esegetico, applicato ad una scienza giuridica, la quale era ai primi suoi passi, dovette apparire troppo limitato ed inadeguato allo stesso ROSSI, il quale diceva di preferire « il metodo razionale al metodo esege-

tico, poiché la vera scienza è la conoscenza di tutti i principi di un sistema e dei loro punti di contatto ».

Di qui la necessità di trattare le diverse teorie intorno al diritto naturale, da cui il movimento costituzionale fu provocato e permeato, intorno all'idea di Stato e di sovranità, intorno alla divisione dei poteri e all'ottima forma di governo; di qui la necessità di scivolare ogni tanto nella filosofia, nella storia, nella politica; di qui, tuttavia, una nuova scienza giuridica che risultava dall'accoppiamento di una serie di principi metafisici colla rigida esegesi di un documento legislativo.

Ma questi difetti, questi errori di metodo, sono da imputarsi alle stesse origini incerte della scienza del diritto costituzionale, la quale, per crescere vigorosa ed autonoma, doveva percorrere un lungo cammino, e tagliare le radici che, legandola ad altri rami del sapere, specie alle dottrine politiche e filosofiche, gl'impedivano di essere vera scienza, vero diritto, ostacolavano la sua lenta, ma ormai certa e sicura, evoluzione scientifica.

Soltanto che, poi, nel voler tenere distinti ed autonomi ordini scientifici diversi, si è andato tanto oltre, come vedremo, da dimenticare che il diritto costituzionale non può fare completamente a meno della filosofia e della politica, pur mantenendo di fronte a queste discipline la sua autonomia e la sua natura giuridica.

L'elemento filosofico, quello politico, quello giuridico non devono confondersi, ma devono pure essere tenuti presenti, affinché non si crei un diritto astratto dalla concreta vita politica ed avulso dal carattere storico di un popolo.

Nei momenti critici della storia, nei periodi di profonde trasformazioni costituzionali di istituti e di poteri, di forme di governo e di organizzazione sociale, i due criteri, il politico-giuridico e il tecnico-giuridico, sembrano confondersi, appunto perché si deve dare rilevanza obbiettiva, consistenza giuridica, a quelle forme, a quelle istituzioni, che la vita storica sprigiona dal suo seno.

Il concetto di una netta separazione tra diritto e politica in una scienza giuridica come il diritto costituzionale, strettamente aderente ai rapporti più vivi della vita sociale e politica, è erroneo e arbitrario in tutti i tempi, ma, soprattutto, nei periodi di profonde trasformazioni politiche.

A maggior ragione nella seconda metà del secolo XIX, durante il succedersi delle rivoluzioni liberali e il lento assestamento e perfezionamento del cosiddetto costituzionalismo, in cui la scienza del diritto costituzionale, prima di precisare il proprio metodo e costruire la propria dogmatica, doveva, necessariamente, stabilire i propri presupposti giuridici alla stregua della nuova dogmatica politica: ossia doveva valutare

quali riflessi nell'ordine giuridico aveva avuto la trasformazione politica operata dalla rivoluzione francese e dalle successive rivoluzioni liberali.

Ed il Rossi elabora il suo diritto costituzionale nel 1834 (il suo corso fu stampato fondendo insieme le lezioni degli anni accademici 1835-36 e 1836-37), quando, cioè, non si erano studiati e fissati i criteri tecnici per costruire il diritto costituzionale, quando non si faceva distinzione tra diritto costituzionale e diritto amministrativo, quando, più che connessione, scientificamente ammissibile, in certo senso, anche oggi, tra politica e diritto, v'era confusione tra questi ordini diversi.

Ma indipendentemente da questa posizione dottrinale e sistematica, il corso di diritto costituzionale del Rossi presenta pure degli svolgimenti originali, anche se non compiuti.

Egli fu il primo costituzionalista che, enumerando, proprio ai fini dell'organizzazione moderna dello Stato, i meriti e i vantaggi dell'associazione, distrutta dall'astrattismo legislativo della rivoluzione francese, e dando allo Stato un fondamento sociale, affermò la non esistenza di un'antitesi fra l'individuo e lo Stato.

Concezione che egli non svolse, che rimase incompiuta, ma che rivela ugualmente l'originalità del suo pensiero, l'italianità del suo ingegno, antiastrattista e storicista: concezione che, allacciandosi alla nostra tradizione di pensiero politico, dimostra ancora una volta i differenti caratteri del pensiero italiano, e con un uomo, che fu sempre nelle sue dottrine fortemente influenzato dalle scuole francesi.

Ma il Rossi seppe pure dimostrare la modernità ed italianità del suo pensiero e del suo ingegno, elaborando e sviluppando, sulle orme del VICO e del ROMAGNOSI, la dottrina della nazionalità, indicando il sentimento nazionale, quale forza e principio organizzatore dello Stato moderno. Dottrina che fu grande merito degli italiani averne gettato le fondamenta: infatti mentre il ROSSI insegnava tale dottrina dalla cattedra di Parigi, altri italiani, come il GIOBERTI, il BALBO ed il MAZZINI, vi apportavano sviluppi filosofici, storici e politici. E sarà poi Pasquale Stanislao MANCINI a sostenere per primo il principio di nazionalità come base dell'ordinamento giuridico internazionale.

Più volte è stata affermata la modernità del corso di diritto costituzionale del ROSSI da parte di giuristi italiani e stranieri: Camillo BENSO DI CAVOUR, che fu più volte tra i suoi uditori di Parigi, segnò teorie e pensieri del ROSSI sul suo diario, il quale così ci fornisce un dato prezioso, tanto per illustrare l'insegnamento del grande giurista, quanto per chiarire la formazione della mente del sommo statista e dello sviluppo delle sue opinioni politiche e giuridiche.

**Caratteri generali della letteratura del primo periodo:
dall'unificazione nazionale al 1885.**

Il metodo del Rossi, quando l'Italia realizzò la propria unità politica e lo statuto piemontese del 1848, la sola delle costituzioni elargite dai principi italiani rimasta in vigore, divenne lo Statuto del Regno d'Italia, fu seguito dai nostri primi costituzionalisti, i quali diedero della nuova scienza una definizione che ne limitava la portata ai soli stati costituzionali e rappresentativi o, quanto meno, agli stati liberali.

Questo primo periodo, che può considerarsi dall'unificazione nazionale al 1885, e che vede istituirsi, dove prima e dove dopo, l'insegnamento indipendente del diritto costituzionale separandosi dalla cattedra comune di diritto pubblico, in cui erano fusi diritto costituzionale, amministrativo ed internazionale, è contrassegnato da una letteratura varia per indirizzo e per contenuto, ma incerta e disorganica.

Soggettivismo nell'elaborazione sistematica, incertezza di metodo, ristrettezza od ampiezza, a seconda dei casi, dei limiti di indagine, sono i caratteri salienti di tale letteratura, che rispecchia, in parte, le difficoltà scientifiche, cui già accennammo, proprie delle origini di tale diritto, ed, in parte, le difficoltà insite nella natura complessa dell'ordinamento costituzionale.

Le stesse lotte politiche della prima metà del secolo XIX per la conquista delle Carte costituzionali avevano fatto sorgere la diffusa credenza che con quella conquista fosse nata anche la materia del diritto costituzionale.

Ma già verso la fine di tale periodo si hanno le prime più vigorose affermazioni del sistema scientifico del diritto costituzionale, l'attenuarsi dell'influenza della dottrina francese, prima dominante, la conoscenza della letteratura tedesca, il lento ma sicuro affermarsi di una scuola italiana di diritto costituzionale con propri caratteri e con un proprio orientamento.

L'amalgama dottrinale di filosofia, politica, storia, sociologia, diritto, che si era venuta originariamente formando intorno alla nostra scienza, comincia, sia pure gradualmente, a scomporsi.

**Secondo periodo di svolgimento (1885-1922):
caratteri ed aspetti essenziali.**

Nel secondo periodo, che può fissarsi dal 1885 al 1922, cioè all'avvento del Fascismo, la dottrina costituzionalista segna veramente un progresso non indifferente: il 1885 è l'anno in cui comincia ad affermarsi in Italia

la scuola che sottopone ad una radicale revisione critica il diritto costituzionale, specie sotto l'aspetto metodico e sistematico, rivendicando il carattere propriamente giuridico di tale scienza.

Si precisò subito come arbitrario e difettoso il modo di concepire la definizione della scienza stessa e divenne così affermazione sicura, ed accolta poi da tutta la dottrina, che un diritto costituzionale si deve e si può costruire per ogni tipo d'organizzazione statale.

L'oggetto del diritto costituzionale presuppone la costituzione, ma nel suo senso più ampio, e, cioè, così le basi dell'ordinamento giuridico dello Stato, come l'intima struttura onde si organizza e si esplica il potere sovrano dello Stato stesso, indipendentemente tanto dalle forme che la costituzione possa assumere, come scritta o non scritta, quanto dal riconoscimento di questo o di quel tipo di governo.

Insomma la scienza del diritto costituzionale venne a delinearsi come una disciplina giuridica di diritto pubblico la quale studia i principi fondamentali secondo cui lo Stato organizza la sua sovranità nella sintesi già formata dei suoi elementi costitutivi e la maniera nella quale la organizzazione della sovranità, nelle sue tipiche manifestazioni, si pone, in un determinato tipo di Stato, nei rapporti con gli abitanti, le loro forze associate, il territorio.

Tale lenta ma consapevole emancipazione della scienza del diritto costituzionale dalla filosofia del diritto, dalla storia del diritto, dal diritto costituzionale comparato, dalla politica, dalla teoria generale dello Stato, fu certamente preparata nella seconda metà del sec. XIX dall'avvento della scuola storica ed agevolata dal sorgere di un diritto costituzionale scritto, ma quando si volle dare a tale scienza il così detto scopo dommatico, quanto tale emancipazione si volle veramente completa, la reazione dovette esercitarsi anche contro le dottrine della scuola storica del diritto.

Tale reazione si iniziò in Germania: il programma, col proposito di dare sviluppo alla parte dommatica e sistematica del diritto pubblico, fu formulato dal GERBER nella prefazione alla prima edizione dei suoi *Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts* nel 1865.

In Italia spetta a Vittorio Emanuele ORLANDO il merito di aver avviato gli studi di diritto costituzionale sulla via scientifica e di aver proceduto alla ricostruzione giuridica di tale diritto: a cominciare dal 1885 e poi, nel 1888 e 1889, nella introduzione ai suoi *Principi di diritto costituzionale* e nella prolusione *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, egli andò man mano svolgendo e sistemando e i concetti metodologici e gli istituti dell'ordinamento costituzionale.

Sulla medesima via si pose Santi ROMANO, il quale, con monografie su singoli istituti e con studi intorno ai principali problemi del diritto

costituzionale, riuscì a creare un sistema completo, organico, rigoroso della scienza costituzionalista.

Non più tale diritto limitato allo studio del complesso delle norme giuridiche fondamentali che formano l'ordinamento giuridico dello Stato e, tanto meno, lo studio dell'atto scritto, che sanziona il complesso, almeno principale, delle norme giuridiche costituzionali, ma tutto il sistema della nostra scienza, l'indagine intorno ai problemi fondamentali del diritto, che proprio il diritto costituzionale solleva e pone in primo piano, la ricostruzione giuridica degli istituti, la chiarificazione della natura dei rapporti costituzionali tra i vari organi dello Stato, la comprensione dell'azione combinata di questi organi nell'unità dell'ordinamento giuridico vigente.

Al ROMANO spetta pure il merito, con il suo *Ordinamento giuridico*, di aver fatto coincidere, almeno in parte, il concetto dell'ordinamento giuridico dello Stato, e specialmente della parte fondamentale di esso, con la nozione d'istituzione, intesa come assetto obbiettivo e reale dell'organizzazione politica. Teoria che ha dato luogo a tutto un vasto indirizzo scientifico e che ha permesso al ROMANO di ricostruire, su tali basi, non solo il diritto costituzionale, ma tutto il sistema del diritto pubblico (diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto corporativo) per assurgere ad una concezione giuridica statuale, dalla quale non si può prescindere nello stesso momento attuale, in cui la scienza del diritto costituzionale e le dottrine giuspubblicistiche in genere stanno attraversando un nuovo periodo di crisi dommatica, mentre, per il diritto positivo, attendono alla ricostruzione del sistema, quale scaturisce dalla concezione corporativa dello Stato e dal diritto obbiettivo della formazione e della competenza degli organi costituzionali foggiate dalla Rivoluzione Fascista.

Dal 1885, sia pure attraverso naturali dibattiti e contrasti, su questo indirizzo scientifico si è posta gran parte della letteratura italiana, la quale è andata così arricchendosi di trattazioni generali e di monografie speciali.

È tutta una ricca produzione monografica e trattistica — e sarebbe qui troppo lungo passare in rassegna i singoli scrittori e le loro opere — che contribuisce all'affermazione di una scuola italiana di diritto costituzionale con un rigore di metodo avanti ignoto.

È il periodo del vero e proprio rinnovamento scientifico del diritto costituzionale, che conduce alla precisa individuazione di esso, al perfezionamento del metodo, dopo le prime esagerazioni privatistiche, allo svolgimento di concetti rimasti per molto tempo in ombra o non considerati nel loro pieno valore: e non si può disconoscere quanto tale indirizzo abbia contribuito all'affermazione del diritto costituzionale come scienza e come unitario sistema giuridico.

**Transizione al periodo attuale:
dibattiti intorno al metodo e avvento del Fascismo.**

Ma tale indirizzo, pretendendo, specie in un primo tempo, applicare a tutto il diritto pubblico la dommatica del diritto privato, minacciava di risolversi in puro formalismo e la sua concezione soverchiamente rigida appariva deficiente di fronte alla vita varia e complessa del diritto costituzionale moderno.

Perciò parte della stessa dottrina tradizionale, ancor prima di trovarsi di fronte alla trasformazione costituzionale fascista, non aveva mancato di condannare come erronea la rinuncia allo studio di talune forme della vita politica solo perché alcune astratte categorie del diritto sono ad esse inapplicabili ed aveva anche esplicitamente affermata la necessità di non separarsi dall'ordine politico se non si volevano ottenere risultati vuoti di senso.

In tale orientamento, è, per alcuni aspetti, decisivo il contributo portato con le sue numerose opere dall'ARCOLEO e, limitatamente al metodo, dal CHIMIENTI, sin dal 1900, con la prolusione al suo corso di lezioni di diritto costituzionale.

Movimento di revisione seguito da vari costituzionalisti e che, pur sempre nell'orbita dell'ordinamento giuridico dello Stato liberale, si conclude con lo stesso ORLANDO, il quale nel 1925, ripubblicando la prolusione del 1885, riconosce che « la fase della ricerca puramente giuridica è superata, ma che per superarla occorre attraversarla », che tale metodo mostra « la sua manifesta impotenza di rendersi conto dei fenomeni più essenziali del diritto pubblico » e confessa che « le differenze che esistono tra quei due ordini di diritto, il privato e il pubblico, riguardano l'intima loro struttura ed obbligano l'una e l'altra scienza a differenziare tanto la portata dei loro presupposti, quanto i metodi dell'indagine ».

Di fronte alla riforma costituzionale compiuta dalla Rivoluzione Fascista risorge, intanto, più vasto e complesso il problema del metodo e maggiormente viva si manifesta l'esigenza di una ricostruzione giuridica del diritto costituzionale. Problema ed esigenza propri dei periodi di profonde trasformazioni costituzionali, quando da un lato premono i problemi pratici e contingenti e dall'altro si vorrebbe indagare su le cause intime e determinanti della trasformazione per salire alla ricostruzione giuridica del sistema.

Il Fascismo è rivoluzione anche, e soprattutto, nell'ordine costituzionale della scienza giuridica: i principi posti a fondamento della nuova concezione e realtà dello Stato, la creazione di nuovi organi costituzionali, gli sviluppi dell'ordinamento sindacale-corporativo nei suoi aspetti costituzionali, hanno posto la scienza del diritto costituzionale in uno

stato di profonda trasformazione, e per conseguenza, di laboriosa sistemazione.

La dottrina ha ampiamente studiato gl'istituti nati da questa trasformazione costituzionale e dalle relative leggi: si sono formate numerose teorie circa la determinazione dei nuovi istituti e dei nuovi indirizzi della politica e della scienza del diritto, si è manifestata tutta una nuova e vigorosa vitalità nel campo degli studi pubblicistici.

Parte della dottrina tradizionale, rigidamente legata alle vecchie posizioni dommatiche, esaurì e costrinse le nuove forme, i nuovi istituti, il nuovo ordinamento entro gli schemi preesistenti, cercò d'incasellare le riforme uscite dalla Rivoluzione nei quadri del preesistente ordinamento statutale, svuotandole, così, non solo del loro spirito e del loro valore storico, ma anche della loro vera e reale natura giuridica.

Alfredo Rocco, giurista della Rivoluzione, poiché a lui si deve gran parte della riforma costituzionale, afferma nel 1931, inaugurando l'anno accademico dell'Università di Roma, « essere necessario integrare il metodo giuridico con la ricerca politico-filosofica » e Pietro DE FRANCISCI nel 1932, in un suo discorso ai giuristi italiani, precisa la necessità di reagire a quel « processo dialettico che prescinde dalla storia e da ogni contenuto concreto, riducendo tutto il diritto ad una forma », poiché attraverso questa così detta dommatica pura si viene ad instaurare nel pensiero giuridico il regno del formalismo assoluto.

Giuseppe BOTTAI, con i suoi numerosi e profondi studi intorno al corporativismo, porta un notevole e, per certi aspetti, decisivo contributo alla formazione del nuovo diritto pubblico anche sul terreno del metodo e della sistematica. Interessante, a questo fine, la sua prolusione del 5 dicembre 1937 a Milano su *I nuovi orizzonti degli Stati* per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Periodo attuale: ordinamento costituzionale fascista e nuovo orientamento scientifico.

Il periodo attuale della nostra scienza viene ad essere caratterizzato dai dibattiti tra la dottrina tradizionale e la nuova, da molteplici tentativi di sistemazione, da orientamenti, più o meno precisi, diretti ad elaborare i presupposti politici e giuridici del nuovo ordinamento costituzionale ed, anzitutto, della nuova concezione dello Stato.

Il Fascismo ha tutto toccato, tutto ha modificato: il mondo così ricco della vita associata nelle sue varie formazioni, lo Stato con i suoi problemi di funzioni, di struttura, di organizzazione, l'individuo con le sue esigenze. Ha, cioè, portato tutta la vita nazionale di forma in forma.

E poiché il Fascismo, come movimento e come concezione della vita e dello Stato, è opera di un solo Uomo, il quale, con tutta la sua propria esperienza di cultura e di lotta, ha realizzato le aspirazioni secolari del grande travaglio storico del popolo italiano, il posto più alto, per singolarità ed originalità, anche nella scienza costituzionalistica, occupa ed occuperà Benito MUSSOLINI.

Nessuno prima di Lui, nella storia del pensiero e nella storia politica, concepì e realizzò lo Stato come forza totalitaria, potenziatrice di tutte le energie vive ed operanti della Nazione, come Stato-Popolo, che è pensiero e realtà, ch'è ricca e profonda esperienza politica e giuridica.

Nessuno prima di Benito MUSSOLINI ha avuto dello Stato quella concezione totalitaria, che supera, trasfigurandole e plasmandole per sboccare in questa nuova concezione, tutte le precedenti dottrine e concezioni dall'antica Grecia alla rivoluzione francese; concezione ch'è alla base della dottrina fascista, concezione ch'è la sola grande novità rivoluzionaria, politica e giuridica, di questo secolo.

Concezione statutale — e sarebbe veramente essenziale potere adeguatamente fissarla proprio nei riguardi della scienza del diritto costituzionale — che ci dà la coscienza (basta pensare alla posizione dell'individuo, che sente di non essere mai solo, ma di avere sempre in se stesso e fuori di se stesso un dovere più alto, un compito più sublime, e all'ordinamento dello Stato che questa posizione morale realizza) della profonda frattura tra la cultura del secolo scorso e la nostra, tra quella concezione politica e giuridica della vita e la nostra.

Ecco perchè la concezione fascista ha toccato profondamente le basi della scienza pubblicistica per eccellenza, il diritto costituzionale, ha alterato l'ordinamento giuridico dello Stato nelle sue finalità, nei suoi principi costitutivi.

Le vecchie idee e le vecchie istituzioni, costitutive della vita giuridica, sulle quali ed intorno alle quali lavorarono i giuristi dalla seconda metà del secolo XIX all'avvento del Fascismo, restano nel nome, ma profondamente alterate nella sostanza: ordine pubblico e privato, diritto soggettivo, norma giuridica, libertà, Stato, individuo, società, acquistano un nuovo significato, aprono nuovamente il problema del diritto e dello Stato negli aspetti fondamentali.

I problemi della scienza del diritto costituzionale sono oggi gli stessi, nella mutata sostanza delle concezioni e delle istituzioni, che si presentarono ai filosofi e giuristi quando la rivoluzione francese alla fine del secolo XVIII e ai principi del secolo XIX alterò tutte le basi dell'assetto giuridico della vita: oggi è dall'Italia che il problema del diritto e dello Stato s'impone al filosofo e al giurista.

Si afferma viva e vigorosa la tendenza a considerare il diritto

costituzionale come un sistema di principi organicamente coordinati ma intimamente collegati a determinati presupposti politici, senza dei quali vero e proprio sistema giuridico non si avrebbe.

E man mano che i presupposti politici si esprimono e si svolgono criticamente e si incarnano nell'ordinamento giuridico statale, anche le varie nozioni e i vari istituti giuridici acquistano chiarezza e rigorosa precisione.

Siamo forse nel periodo più intenso e più fervido di studi e di dibattiti per il progresso della scienza del diritto costituzionale: una numerosa produzione scientifica e politica, che non può essere passata in rassegna tanto rapidamente, attesta la vitalità di questo periodo, che ha visto sorgere una nuova concezione dello Stato, il modificarsi della struttura sociale, il formarsi di un nuovo ordinamento giuridico.

Ecco perché mi astengo da una enunciazione di nomi di autori e di titoli di lavori, che, assai meglio che in questo scritto, potrà figurare in una rassegna della letteratura attuale del diritto costituzionale.

È un'opera comune e complessa, alla quale attendono docenti universitari, magistrati, uomini politici, che hanno gran parte nella vita politica e culturale del nostro tempo, che comprendono tutta la fondamentale importanza degli studi costituzionalisti, che sentono il problema del diritto come il grande problema dei valori e dei fini di una società nazionale.

Conclusione

Concludendo, la scienza italiana di diritto costituzionale, osservata nei vari periodi della sua evoluzione, reagisce, instaurando il metodo giuridico nel campo dei propri studi, con originalità di concetti e di sistema, a quel confuso, inorganico ed insufficiente orientamento seguito alla rivoluzione francese e alle rivoluzioni liberali del secolo XIX; attenua il puro formalismo giuridico quando scorge l'impossibilità di intendere e di sistemare talune forme di vita politica secondo le astratte categorie del diritto; abbandona, di fronte al grande fatto storico della Rivoluzione Fascista, dopo un vano tentativo di costringere entro le vecchie forme, per pigrizia scientifica o per incomprensione politica, la nuova vita istituzionale, quei presupposti di ordine dogmatico, apparentemente scientifici, sostanzialmente politici, propri dello Stato liberale e che aveva scambiati come propri non soltanto di tutte le forme di Stato moderno, ma di qualsiasi forma possibile di Stato moderno; si avvia oggi, con rinnovato metodo, a portare un critico e forte contributo alla nuova concezione e forma dello Stato, a dare salda e sistematica unità giuridica ai principi, agli istituti, all'ordinamento costituzionale dello Stato Fascista.

FACILITAZIONI AI SOCI DELLA S. I. P. S.

La iscrizione alla S. I. P. S. ed il pagamento della modesta quota annua di L. 30 danno diritto a numerose facilitazioni di varia natura, le più notevoli delle quali sono qui riassunte.

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ANNUALI

- 1) Iscrizione gratuita al Congresso annuale di tutti i Soci e iscrizione, col pagamento di una lieve quota, di ogni persona di famiglia che desideri partecipare al Congresso.
- 2) Riduzioni ferroviarie, alberghiere, turistiche, etc., concesse per tutto il periodo del Congresso, sia ai Soci, sia alle persone di famiglia aderenti al Congresso.
- 3) Partecipazione ai lavori scientifici della Riunione, con presentazione di comunicazioni e contributi scientifici alle discussioni di Sezione.
- 4) Pacco-doni, offerto dal Comitato Ordinatore, riservato ai soli Soci presenti alla Riunione, e contenente pregevoli pubblicazioni, monografie, guide, carte topografiche, ricordi caratteristici della Città sede del Congresso, etc.
- 5) Inviti per ricevimenti, visite, concerti, etc. offerti dagli Enti locali durante il Congresso.
- 6) Partecipazione gratuita o semi-gratuita alle gite turistiche, organizzate in occasione di ogni Raduno annuale.

PUBBLICAZIONI SOCIALI

- 1) Inserzione gratuita negli «Atti» della Società dei lavori scientifici, presentati dai singoli Soci durante le Riunioni annuali.
- 2) Facilitazioni notevoli nella stampa degli estratti dei lavori inseriti negli «Atti» e nelle altre pubblicazioni della Società.
- 3) Abbonamento gratuito agli «Atti» della Società, alla rivista «Scienza e Tecnica», all'«Annuario», al «Programma Preliminare», al «Programma Definitivo», al «Programma Scientifico» delle singole Riunioni (valore complessivo di circa L. 200).

CONCORSI SCIENTIFICI DELLA S. I. P. S.

- 1) PREMIO XXVIII OTTOBRE (Premio triennale di L. 10.000, istituito da Guglielmo Marconi)
- 2) PREMIO CIAMICIAN per lavori di Chimica pura e Chimica applicata (Premio triennale indivisibile di L. 5.000)
- 3) PREMIO REINA per lavori di Geodesia, Astronomia e Geofisica (Premio triennale indivisibile di L. 3.000)
- 4) PREMI LITTORIO (21 Premi annuali di L. 1000, riservati agli esordienti nella ricerca scientifica)
- 5) PREMI VARI non periodici.

ALTRE FACILITAZIONI PER I SOCI

- 1) Riduzione del 75% su tutte le pubblicazioni sociali, compresi i volumi arretrati degli «Atti» e limitatamente alle copie disponibili.
- 2) Invio gratuito del «Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano», purchè se ne faccia esplicita richiesta alla Segreteria della S.I.P.S.
- 3) Riduzione del 25% sulle pubblicazioni dell'«Istituto di Studi Legislativi».
- 4) Riduzione del 20% sulle pubblicazioni dell'«Istituto Geografico Militare».
- 5) Riduzioni notevoli sull'abbonamento cumulativo a varie riviste scientifiche e culturali.



◆ INCISIONE DI DUILIO CABELLOTTI A ROMA ◆